

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono apposite graduatorie di persone idonee ad espletare le mansioni di presidente, segretario e di scrutatore di seggio elettorale.

2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 consegue alla presentazione da parte degli interessati di una apposita domanda alla competente direzione provinciale del lavoro nella quale dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) godere dell'elettorato attivo e passivo;

c) essere residenti nei comuni rientranti nel territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si presenta la domanda;

d) essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento della sezione di cui alla lettera c);

e) non avere superato il cinquantesimo anno di età;

f) essere in possesso del diploma di laurea per l'inserimento nelle liste dei soggetti idonei allo svolgimento delle elezioni di presidente, ovvero del diploma di scuola media superiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di segretario e di quello di scuola media inferiore per le liste dei soggetti idonei a ricoprire la funzione di scrutatore.

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 2 è documentato mediante apposita dichiara-

zione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alla domanda, corredata anche dei titoli di cui alle lettere d) e f) del comma 2, è allegato un certificato che attesta lo stato di famiglia; costituisce titolo di preferenza essere coniugati ed avere figli minori a carico.

4. La domanda di cui al comma 2 può essere presentata per l'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1.

5. L'iscritto nelle liste di cui al comma 2, lettera d), qualora muti il suo stato da disoccupato ad occupato anche a tempo parziale, e con periodo superiore ad un anno, deve entro trenta giorni inviare la richiesta di cancellazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

6. Le graduatorie di cui al comma 1, sono compilate e aggiornate annualmente dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

7. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego inviano ai comuni, almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, le graduatorie di cui al comma 6.

8. Nel caso in cui il numero dei soggetti inclusi nelle graduatorie sia, anche a seguito di rinuncia degli interessati, inferiore al numero dei posti da ricoprire, le sezioni di cui al comma 6 segnalano tale vacanza ai singoli comuni.

9. Nell'ipotesi di cui al comma 8 i comuni provvedono alla copertura dei posti vacanti tramite sorteggio fra elettori residenti di età compresa fra i diciotto e i cinquanta anni.

10. Qualora un cittadino svolga gli incarichi di presidente, segretario o scrutatore non avendo i requisiti di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'indennità stabilita per tali mansioni, da applicare da parte del sindaco, oltre alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti per aver dichiarato il falso.

11. Per la nomina a presidente di seggio, di segretario e di scrutatore, si procede secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed assicurando che la nomina avvenga presso una sezione elettorale del comune di residenza.

12. Nell'eventualità che nello stesso anno si svolgano più tornate elettorali, coloro i quali hanno già svolto le mansioni di presidente, segretario o scrutatore sono esclusi dalle successive selezioni per tutti i tipi di funzione.

13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la valutazione dei titoli ai fini della compilazione delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.

7. 1. Marinacci.

Al comma 3, capoverso 2, aggiungere in fine le parole: , escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

7. 3. La Commissione.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

8. Il comma 2, dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente: « 2. Il Presidente della Corte d'appello competente per territorio, entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio dei comuni

interessati, alla nomina dei presidenti di seggio mediante sorteggio tra le persone iscritte all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, così come istituito e regolato dalle norme di legge ».

9. Il comma 1, dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: « 1. Il Presidente della Corte d'appello competente per territorio, entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio dei comuni interessati, alla nomina dei presidenti di seggio mediante sorteggio tra le persone iscritte all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, così come istituito e regolato dalle norme di legge ».

10. I commi 3 e 4 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed i commi 2 e 3 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

7. 2. Sales.

(A.C. 5828 — sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE,
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 8.

(Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale).

1. L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — 1. A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effetti-

vamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.

2. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117 ».

(A.C. 5828 — sezione 9)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE,
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 9.

(Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali).

1. L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario

giornaliero, al lordo delle ritenute di legge di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ».

2. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi e corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonché, se

dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ».

3. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117 ».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

(A.C. 5828 — sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE,
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 10.

(Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea).

1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: « cinque scrutatori » sono sostituite dalle seguenti: « tre scrutatori ».

(A.C. 5828 — sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE,
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 11.

(Istituzione della tessera elettorale).

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: Con uno o più regolamenti con le seguenti: Con regolamento;

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Con i regolamenti con le seguenti: Con il regolamento;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: I medesimi regolamenti con le seguenti: Il medesimo regolamento.

11. 1. Nuccio Carrara, Armaroli, Migliori, Nania.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per i turni elettorali di ballottaggio antecedenti l'istituzione della tessera elettorale di cui al presente articolo, gli elettori che hanno già votato al primo turno e che si faranno identificare a mezzo di documento di identità valido e munito di fotografia potranno esercitare il diritto di voto nello stesso seggio elettorale anche senza rinnovare la presentazione del certificato elettorale. Gli estremi del documento di identificazione saranno annotati sul verbale delle operazioni di voto.

11. 2. Zacchera.

(A.C. 5828 – sezione 12)ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE,
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5828 – sezione 13)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nell'articolo 11 dell'A.C. 5828 è prevista l'istituzione della tessera elettorale a carattere permanente;

la tessera elettorale si configura come un documento importante e delicato;

impegna il Governo

a chiarire che la tessera deve essere stampata dal Poligrafico dello Stato e che tale clausola deve essere prevista specificatamente nel regolamento applicativo di questa legge.

9/5828/1. Nardini.

La Camera,

riunita per l'esame del disegno di legge « Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale »

impegna il Governo

a promuove un'azione legislativa volta alla rimozione dell'incompatibilità attualmente vigente ai sensi del comma 2, dell'articolo 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154, tra la carica di sindaco e la posizione di medico dipendente o convenzionato con le articolazioni territoriali del sistema sanitario nazionale.

9/5828/2. Cuccu.